

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
297/2014/R/EEL

**VALORIZZAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE
RELATIVE ALL'*EMISSIONS TRADING SYSTEM*
PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI
IN REGIME DI REINTEGRAZIONE DEI COSTI**

Mercato di incidenza: energia elettrica

19 giugno 2014

Premessa

Il presente documento è volto a esplicitare gli orientamenti dell'Autorità in merito all'aggiornamento dei criteri di valorizzazione delle partite economiche relative all'Emissions Trading, nell'ambito della disciplina della reintegrazione dei costi ex articolo 65 della deliberazione 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06). L'esigenza della riforma dei menzionati criteri deriva dalle evoluzioni normative che hanno riguardato il sistema europeo di scambio di emissioni per il periodo 2013-2020 e, in particolare, il tema della fruibilità dei titoli Certified Emission Reduction (di seguito: CER) ed Emission Reduction Unit (di seguito: ERU) ai fini dell'assolvimento degli obblighi Emissions Trading.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni entro l'**11 luglio 2014**.*

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

**Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico
Direzione Mercati
Unità mercati elettrici all'ingrosso
Piazza Cavour, n. 5 – 20121 Milano
tel. 02.65565.284/290
fax 02.65565.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it**

Secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 111/06, all'utente del dispacciamento titolare di un impianto essenziale in regime di reintegrazione dei costi, è riconosciuto un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo (di seguito: Corrispettivo).

Ai fini della determinazione del Corrispettivo di un dato impianto essenziale per gli anni sino al 2012 incluso, la vigente disciplina della reintegrazione prevede che:

- a) i costi variabili riconosciuti includano il valore delle quote di emissione che il gestore dell'impianto è tenuto a rendere (di seguito: quote da rendere) per l'energia elettrica dei programmi vincolanti modificati e corretti di immissione, nell'ambito dell'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE (di seguito: direttiva 2003/87/CE), e rispetto all'anno solare cui si riferisce il calcolo del Corrispettivo (di seguito: anno rilevante);
- b) i ricavi comprendano il valore delle quote di emissione assegnate per l'anno rilevante, con riferimento all'impianto, nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2003/87/CE (di seguito: quote assegnate);
- c) se il numero di quote da rendere è superiore a quello delle quote assegnate, la configurazione dei ricavi rilevanti per la determinazione del Corrispettivo includa, altresì, ricavi figurativi relativi all'*Emissions Trading* per un importo pari al valore della seguente espressione:

$$(P_{EUA} - P_{FLEX}) * \min(Q_{ren} - Q_a; 19,3\% * Q_a) \quad (1)$$

dove

- P_{EUA} è il valore dei titoli *European Union Allowance* (di seguito: *EUA*), calcolato secondo la metodologia, di cui all'articolo 5 del provvedimento dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08, stabilita per il riconoscimento degli oneri *Emissions Trading* ai titolari di impianti ex provvedimento Cip n. 6/92;
- P_{FLEX} è il valore dei titoli *CER* ed *ERU*, definito secondo quanto disposto dal sopra menzionato articolo 5;
- Q_{ren} e Q_a sono, rispettivamente, il numero delle quote da rendere e il numero delle quote assegnate, in relazione all'impianto considerato.

L'eventuale ricavo descritto alla precedente lettera c) è finalizzato a tenere conto del fatto che, con riferimento al secondo periodo di assegnazione (2008-2012), i gestori di impianti termoelettrici, al fine di adempiere agli obblighi *Emissions Trading*, sono stati autorizzati a utilizzare titoli *CER* ed *ERU* fino al 19,3% delle quote assegnate.

Il regime di reintegrazione vigente, dunque, incentiva gli utenti del dispacciamento interessati a ricorrere alla quantità massima consentita di titoli *CER* ed *ERU* ai fini del rispetto dell'obbligo di restituzione.

In relazione al terzo periodo di assegnazione (2013-2020), le norme sull'*Emissions Trading* sono state oggetto di riforma, anche per quanto attiene alla fruibilità dei titoli *CER* ed *ERU*¹. In particolare, l'articolo 11 *bis* della direttiva 2003/87/CE, come modificato dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, n. 2009/29/CE (di seguito: direttiva 2009/29/CE), autorizza i gestori esistenti a utilizzare titoli *CER* ed *ERU* nel periodo 2008-2020 per un numero non superiore al massimo tra:

- a) la quantità loro assegnata nel periodo 2008-2012, che, nel caso degli impianti termoelettrici esistenti in Italia è pari al 19,3% delle quote assegnate nello stesso periodo;
- b) la quantità corrispondente a una percentuale (di seguito: percentuale soglia), non inferiore all'11%, delle quote di emissione loro assegnate nel periodo 2008-2012.

Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che è entrato in vigore il giorno 5 aprile 2013, ha recepito la direttiva 2009/29/CE. Inoltre, con il regolamento (UE) 8 novembre 2013, n. 1123/2013, la Commissione europea ha fissato la percentuale soglia all'11%, rendendo il numero massimo di titoli *CER* ed *ERU* utilizzabili nel periodo 2008-2020 per gli impianti termoelettrici esistenti in Italia esattamente pari al 19,3% delle quote assegnate nel periodo 2008-2012.

Alla luce delle sopra descritte evoluzioni normative in tema di utilizzabilità dei titoli *CER* ed *ERU*, si ritiene opportuno aggiornare la disciplina sulla valorizzazione delle partite economiche attinenti all'*Emissions Trading* che rilevano per la determinazione del Corrispettivo, preservando, tuttavia, l'incentivo all'utilizzo della massima quantità consentita dei suddetti titoli.

A seguito dell'aggiornamento metodologico, i ricavi figurativi relativi all'*Emissions Trading* sarebbero pari, per l'anno 2013, all'importo dell'espressione (2) sotto riportata e, per ciascun anno del biennio 2014-2015, all'importo della successiva espressione (3):

$$(P'_{EUA} - P'_{FLEX}) * \min(Q_{ren} - Q_a; Q_{in}) \quad (2)$$

$$(P_{EUA} - P_{FLEX}) * \min(Q_{ren} - Q_a; Q_{in}) \quad (3)$$

dove

- P'_{EUA} è la media aritmetica dei prezzi di chiusura giornalieri del prodotto *EUA spot 2013-2020 EU del mercato primario EEX* nei giorni dal 5 aprile al 31 dicembre 2013;
- P'_{FLEX} è la media aritmetica dei prezzi di chiusura giornalieri del prodotto *ICE Futures Europe, contratto CER Future dicembre 2013* del mercato *ICE*, nei giorni dal 5 aprile al 31 dicembre 2013;
- Q_{ren} e Q_a sono, rispettivamente, il numero delle quote da rendere e il numero delle quote assegnate, in relazione all'impianto considerato;

¹ I titoli *CER* ed *ERU* sono riconosciuti a fronte dell'implementazione di progetti internazionali riconducibili ai sistemi denominati, rispettivamente, *Clean Development Mechanism* e *Joint Implementation*.

- Q_{in} è pari a un ottavo della differenza, se positiva, tra il numero massimo di titoli *CER* ed *ERU* utilizzabili nel periodo 2008-2020 per adempiere agli obblighi *Emissions Trading* con riferimento all'impianto interessato, vale a dire il 19,3% delle quote assegnate nel periodo 2008-2012, e il corrispondente numero di titoli *CER* ed *ERU* utilizzati per il periodo 2008-2012;
- P_{EUA} è il parametro di cui all'articolo 4 della deliberazione 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel, dedicata al riconoscimento degli oneri *Emissions Trading* agli impianti *ex* provvedimento Cip n. 6/92 per gli anni successivi al 2012;
- P_{FLEX} è il parametro di cui al sopra menzionato articolo 4;
- P'_{EUA} , P'_{FLEX} , P_{EUA} e P_{FLEX} sono determinati escludendo dal calcolo i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.

Il giorno da cui decorre il periodo di riferimento per il calcolo dei valori dei parametri P'_{EUA} e P'_{FLEX} sarebbe scelto in modo da risultare coincidente con il giorno di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/29/CE e, dunque, della disposizione che riconosce ai gestori di impianti termoelettrici la facoltà di utilizzare, per il periodo 2008-2020, titoli *CER* ed *ERU* per una quantità almeno pari al 19,3% delle quote assegnate nel periodo 2008-2012.

Inoltre, in relazione al parametro Q_{in} , si segnala che, al fine di contemperare l'esigenza di tenere conto dell'uso dei titoli *CER* ed *ERU* per la determinazione del Corrispettivo con l'obiettivo di mantenere quanto più semplice possibile il relativo algoritmo di calcolo, si adotterebbe un criterio standard basato sull'ipotesi che, data una quantità positiva di titoli *CER* ed *ERU* utilizzabili nel periodo residuo 2013-2020 per un certo impianto, la quota annua degli stessi destinata all'assolvimento degli obblighi *Emissions Trading* sia costante nel periodo 2013-2020, a prescindere dall'effettivo profilo di utilizzo degli stessi titoli nel medesimo periodo.

Infine, il metodo di calcolo dei ricavi figurativi relativi all'*Emissions Trading* sarebbe definito, per il momento, sino all'anno 2015 incluso e, qualora non si registrassero variazioni significative in merito alla disciplina del sistema europeo di scambio di emissioni, sarebbe confermato, anno per anno, con successivi provvedimenti.

S1. Ai fini della valorizzazione delle partite economiche relative all'Emissions Trading nell'ambito del regime di reintegrazione dei costi per gli anni 2013-2015, si condividono gli aggiornamenti metodologici sopra descritti? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.